

CONTRATTO

L'anno duemila[•], il giorno [•] del mese di [•]

tra

EUR TEL S.r.l. con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa, n. 23, iscritta al registro delle imprese di Roma, C.F. e P. IVA n. 10773061006, in persona dell'Amministratore Unico *p.t.* [•] munito di necessari poteri;

(di seguito anche "**EUR TEL**" o "**Società**")

e

"[•]" con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.A.P. [•], C.F. [•] e P.IVA [•] iscritta al R.E.A. di [•] al n. [•] in persona di [•] nato a [•] il [•] domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua dichiarata qualità di Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;

(di seguito denominata anche "**Contraente**")

PREMESSO CHE:

1

- con Determinazione a contrarre n. 91 del giorno 29/09/2020 EUR TEL s.r.l. ha indetto una procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 (d'ora in poi in breve Codice) per l'affidamento dei servizi di vigilanza non armata presso edifici e strutture di proprietà e/o gestiti da EUR TEL s.r.l.;
- la suddetta procedura è indetta e aggiudicata dalla controllante EUR S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza;
- all'esito della procedura di gara, con Determinazione n. [•] del [•], il suddetto appalto è stato aggiudicato alla [•];

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

(Premesse e allegati)

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello

stesso. La Contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutta la documentazione nonché nei relativi allegati.

Art. 2

(Oggetto del contratto e norme regolatrici)

EUR TEL S.r.l. affida alla "[•]", che accetta, l'esecuzione dei servizi di vigilanza non armata presso i *Data Center* di proprietà e/o gestiti da "EUR TEL S.r.l." localizzati in Roma, nei siti denominati "A" presso il Palazzo dell'Arte Antica – via della Civiltà del Lavoro n. 52 e "B" presso il Palazzo dei Congressi – viale della Pittura n. 20 e viale della Letteratura n. 17.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, nel Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 1) e nell'offerta presentata in sede di gara (Allegato 2), è regolata:

- a) dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, dalla relativa normativa attuativa e dal D.P.R. n. 207/2010, per quanto non abrogato;
- b) dal d.lgs. n. 81/2008;
- c) dal Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- d) dal Patto di Integrità;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di conflitto tra le disposizioni del presente contratto e i contenuti degli allegati, la prevalenza sarà determinata secondo l'ordine che segue: (1) Contratto; (2) Capitolato Speciale d'Appalto; (3) Offerta della Contraente.

Art. 3

(Modalità di esecuzione)

Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte dalla Contraente secondo la perfetta regola dell'arte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dovranno essere caratterizzate da un elevato livello qualitativo, in conformità a quanto previsto nell'offerta della Contraente (Allegato 1).

Oltre a quanto espressamente previsto, la Contraente è tenuta in via generale all'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali **con divieto assoluto di apportare autonomamente varianti/modifiche non autorizzate da EUR TEL S.r.l.**

La Contraente dovrà, inoltre, fornire ad EUR TEL, su indicazione di quest'ultima, le eventuali prestazioni strettamente connesse alle attività oggetto del contratto che, pur non espressamente comprese nel presente articolo o nell'offerta, siano ritenute, a giudizio insindacabile di EUR TEL medesima, necessarie allo svolgimento ed al buon esito dei servizi appaltati.

Le prestazioni dovranno essere eseguite in ossequio alle vigenti ³ disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e, a riguardo, la Contraente dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le prestazioni al fine di tutelarne la relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra EUR TEL è sollevata da qualsiasi responsabilità. Al termine delle suddette prestazioni e previa verifica circa la regolarità delle stesse, sarà rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità che verrà emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 4

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

Il corrispettivo complessivo convenuto per le attività oggetto del presente contratto, ammonta a € [•] (euro [•]) oltre I.V.A, comprensivo di **€ 4.997,68** (euro quattromilanovecentonovantasette/68) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui:

- € [•], oltre I.V.A. per prestazioni a canone, comprensivo di € [•], oltre I.V.A. per oneri della sicurezza su prestazioni a canone;

Detto importo verrà corrisposto:

- con riferimento alle prestazioni a canone in rate mensili posticipate dell'importo unitario di € [•] (euro [•]) oltre I.V.A.;

i pagamenti potranno avvenire solo dopo l'accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto, e previa presentazione di regolare fattura da parte della Contraente.

L'erogazione dell'anticipazione del prezzo prevista dall'art. 35, co. 18 del d.lgs. n. 50/2016 all'effettivo avvio delle prestazioni è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria e/o assicurativa di cui alla richiamata disposizione normativa.

EUR TEL, sui certificati di pagamento, potrà effettuare una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza, da parte della Contraente, delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori.

Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva (di seguito anche "DURC").

Le fatture dovranno inoltre riportare, pena l'irricevibilità di quest'ultime da parte della Società, il seguente codice CIG: [•].

In attuazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, le Parti convengono che il pagamento delle fatture avverrà su un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, mediante bonifico bancario.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 *ter* del D.P.R. n. 633/1972, quale modificato dal d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni in legge n. 96/2017, le fatture emesse nei confronti di EUR TEL dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. "*split payment*" e dovranno, pertanto, recare la dicitura "scissione dei pagamenti" o "*split payment*", o eventuali altri regimi I.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.

In ottemperanza alla citata previsione normativa, EUR corrisponderà al contraente il solo imponibile contrattualmente pattuito al netto dell'I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta da EUR e versata direttamente

all'Erario.

Con riferimento alla Legge di Bilancio 2018 che, con decorrenza 1 gennaio 2019, ha previsto l'obbligo di fatturazione elettronica anche tra soggetti privati attraverso il Sistema di Interscambio, EUR S.p.A. ha previsto l'utilizzo del Codice Destinatario "**n. V0T6GM**" per la ricezione della fattura elettronica.

Al riguardo precisiamo che, in relazione al presente contratto, il tracciato XML delle fatture emesse dalla Contraente, dovrà necessariamente prevedere, oltre agli elementi normativamente obbligatori, la compilazione dei seguenti riferimenti:

1. Blocco 2.1.2 - dovrà riportare i dati identificativi del Contratto, il CIG;
2. Blocco 2.1.5. - dovrà riportare il codice/ci BAM;
3. Blocco 2.1.7 - dovrà riportare i SAL, *ove previsti*.

L'assenza di valorizzazione dei suddetti dati, già ad oggi obbligatori contrattualmente, comporterà l'irricevibilità della fattura.

Qualora la Contraente non sia obbligata alle modalità di fatturazione di cui ⁵ al paragrafo precedente, dovrà inviare la fattura al seguente indirizzo pec: **amministrazione@eur-tel.com**.

Le fatture verranno pagate a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dalla Contraente.

La Contraente si assume espressamente l'obbligo, a pena di nullità assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.

Relativamente alle modalità di pagamento si applicherà quanto statuito dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 bis

(Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e subappalti ex art. 17 bis del d.lgs. n. 241/1997)

In Trattandosi di appalto avente un importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00 affidato alla Contraente mediante contratto d'appalto e caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività di EUR TEL con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultima o ad essa riconducibili in qualunque forma, la Contraente e gli eventuali subappaltatori saranno tenuti a rilasciare alla Società copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 50, co. 4 del d.lgs. n. 446/1997, e dell'art.1, co. 5 del d.lgs. n. 360/1998, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del presente contratto.

Il versamento delle ritenute di cui sopra è effettuato dalla Contraente e dall'impresa subappaltatrice con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire ad EUR TEL il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalla Contraente e dall'eventuale subappaltatore, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'art. 18, co. 1 del d.lgs. n. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), la Contraente e i subappaltatori dovranno trasmettere ad EUR TEL e le imprese subappaltatrici anche all'impresa appaltatrice:

- 1) le deleghe di cui al co. 1 del presente articolo;
- 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente;
- 3) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alle prestazioni eseguite;
- 4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di cui al precedente paragrafo la Contraente abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere ad EUR TEL le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente il versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, EUR TEL sospenderà, fino al perdurare dell'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dalla Contraente sino a concorrenza del 20% del valore complessivo delle prestazioni ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi, è preclusa alla Contraente ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora la Contraente o i subappaltatori comunichino ad EUR TEL, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista di cui sopra, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le

disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui sopra menzionata al precedente comma è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Art. 5 (Durata)

Il servizio avrà durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 106, co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, EUR TEL si riserva la facoltà di prorogare il presente affidamento fino ad ulteriori sei mesi. Nel caso di esercizio della facoltà da parte di EUR TEL la Contraente si obbliga fin d'ora all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto o più favorevoli.

8

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 63, co. 5 del d.lgs. n. 50/2016, EUR TEL si riserva la facoltà di affidare servizi o lavori analoghi fino ad ulteriori dodici mesi. Nel caso di esercizio della facoltà da parte di EUR TEL la Contraente si obbliga fin d'ora all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto o più favorevoli.

Nel caso di esercizio della facoltà da parte di EUR TEL, la Contraente non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

E' escluso il tacito rinnovo del contratto alla scadenza.

Art. 6 (Dichiarazioni e garanzie)

La Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e professionali, nonché di un team di lavoro formato da qualificati professionisti specializzati nel settore, con esperienza

pluriennale nell'ambito dell'attività oggetto di affidamento.

La Contraente dichiara e garantisce, anche per i propri subappaltatori, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto

La Contraente dichiara e garantisce di non aver realizzato condotte contrarie alle regole della concorrenza nell'ambito della o aventi effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse.

Art. 7 (Clausole risolutive espresse)

EUR TEL si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con l'applicazione di una penale pari al 10 % dell'importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell'Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la 9
Contrante è onerata di presentare alla Società), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico della Contraente, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto tali da compromettere la buona riuscita e/o la puntuale esecuzione del servizio;
- non adempia alla diffida ad eliminare, entro un termine congruo, le irregolarità riscontrate.
- in caso di concordato preventivo o di fallimento della Contraente;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n. 231/01 di EUR TEL;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato 4);
- applicazione a carico della Contraente di una misura di prevenzione dei

reati di tipo mafioso;

- l'impiego, presso la Contraente di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- non veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 6 oppure, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto, la Contraente non rispetti i requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 per eventi sopravvenuti;
- violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso il caso in cui la violazione sia stata commessa nell'ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa;
- utilizzi subappaltatori non autorizzati;
- grave inadempimento nell'attuazione del progetto di assorbimento presentato in sede di gara in ossequio alle prescrizioni in materia di clausola sociale.

Ai sensi dell'art. 3, co. 8 della legge n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società "Poste Italiane S.p.A.".

10

Art. 8 (Condizione risolutiva)

La licenza prefettizia o l'estensione della stessa rilasciata ai sensi dell'art. 134 del TULPS per l'esecuzione del servizio di vigilanza deve essere posseduta dalla Contraente per tutta la durata del contratto. Il venir meno della stessa provocherà la risoluzione del rapporto contrattuale con conseguente pagamento, da parte della Società, delle sole prestazioni nel frattempo eseguite e all'incameramento della garanzia definitiva o, in alternativa, all'applicazione di una penale pari al 10% del valore complessivo del contratto.

Art. 9

(Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione e Direttore dell'Esecuzione del Contratto)

L'Ing. Roberto Cianfriglia è il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione per EUR TEL mentre [●] è il Direttore dell'Esecuzione del presente contratto.

Art. 10

(Obblighi ed oneri a carico della Contraente)

La Contraente è tenuta ad osservare tutte le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero da un suo incaricato.

La Contraente inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i fatti dannosi arrecati alla Società o a terzi imputabili alla Contraente o ai suoi ausiliari o incaricati ed in qualsivoglia modo connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR TEL da ogni conseguenza diretta o indiretta.

La Contraente è tenuta all'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali con divieto assoluto di apportare autonomamente varianti/modifiche non autorizzate da "EUR TEL S.r.l.".

La Contraente, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento del presente appalto in oggetto, ha l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;
- di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
- della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

La Contraente è tenuta inoltre a far rispettare l'obbligo, per il personale addetto alle operazioni, di indossare idonei abiti da lavoro e altre dotazioni DPI in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008.

La Contraente è tenuta a far osservare, in modo scrupoloso, al personale addetto all'espletamento delle attività, il rispetto delle modalità di svolgimento delle medesime come specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, D.U.V.R.I. (Allegato 3).

La Contraente è, inoltre, tenuta a:

- assicurare che gli operatori addetti si attengano tassativamente alle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione e al rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- assicurare che gli operatori addetti provvedano a comunicare immediatamente al Direttore dell'Esecuzione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovesse accadere nell'espletamento delle prestazioni;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto.

12

L'inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio della Società e fa sorgere il diritto per la Società medesima al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art. 11

(Obblighi di riservatezza e *privacy*)

Fermo restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, la Contraente si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per scopi diversi dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dalla Società, o che comunque riguardino l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,

la Società, il gruppo della Società o la sua attività, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.

L'obbligo di segretezza sarà per la Contraente vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto ed anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione scritta della Società.

La Contraente nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Società e nell'esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 nonché quanto previsto alla luce del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali. La Contraente si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento dei dati personali da parte della Società, che saranno comunicati/trasmessi dalla Contraente stessa).

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna delle Parti esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata prevista di seguito.

13

Le Parti si impegnano a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente alle stesse, in modo automatizzato e non, siano utilizzati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi; il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. I dati saranno utilizzati dalle Parti, in conformità con le misure di sicurezza alla tutela dei dati stessi, solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

I dati verranno trattati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o trattati.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla

portabilità dei dati. L'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; ha diritto altresì di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Per quanto riguarda EUR TEL, il titolare del trattamento è "EUR TEL S.r.l.". I dati potranno essere comunicati da EUR a tutti i soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra-indicate.

Art. 12

(Recesso)

Le Parti, di comune accordo, convengono che la Società possa, per proprie esigenze e a proprio insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal presente affidamento, senza che la Contraente possa avere nulla a pretendere se non il pagamento delle prestazioni effettivamente svolte fino alla data del recesso. In particolare, in caso di recesso, saranno pagate solo le prestazioni eseguite regolarmente fino alla data di ricezione della comunicazione della Società, per un prezzo che le Parti concordano di stabilire in base al valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell'Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contrante è onerata a presentare alla Società.

La Contraente non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.

14

Art. 13

(Risoluzione)

La Società si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza necessità di preavviso

e costituzione in mora della controparte, a mezzo pec e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Contraente tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invierà al Responsabile del Procedimento in fase esecutiva una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente ed il cui importo può essere riconosciuto alla Contraente.

Egli formulerà, altresì, la contestazione degli addebiti alla Contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento in fase esecutiva. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che la Contraente abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva, dichiarerà risolto il contratto.

In qualsiasi caso di risoluzione del contratto si procederà ai sensi dell'art. 108 del Codice.

15

Art. 14

(Garanzia Fideiussoria)

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente ha consegnato alla Società prima della sottoscrizione del presente contratto una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di importo pari a € [•],00 (euro-[•]) in conformità a quanto prescritto dall'art. 103 d.lgs. n. 50/2016. La cauzione è costituita mediante polizza fideiussoria emessa da [•] il [•], avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•] e prevede espressamente l'obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dalla Società entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944 c.c. ed alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. In caso di escussione totale o parziale della garanzia, la Contraente ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto entro il termine di 15 giorni. Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto

al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in di offerta da parte di EUR TEL. La Società ha inoltre diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta nei confronti della Contraente in caso di inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti sui luoghi di lavoro. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 15

16

(Polizze Assicurative)

La Contraente è direttamente responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. La Contraente dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose, tanto di EUR TEL S.r.l. che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni conseguenti al presente contratto, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori.

A fronte del suddetto obbligo, la Contraente ha sottoscritto apposita:

- a. polizza Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a € **2.000.000,00** per sinistro e € **1.000.000,00** per persona.

Saranno assunti a totale carico della Contraente la franchigia e lo scoperto stabiliti dalla Compagnia Assicuratrice, in base alle condizioni generali di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

- b. polizza a copertura dei danni per responsabilità civile verso terzi (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica inclusa la Committente) che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei servizi, con un massimale almeno pari a **€ 1.500.000,00** per sinistro e per persona. La polizza deve quindi coprire i danni subiti da EUR TEL causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni mobili e immobili per qualunque causa determinati ("all risks" compreso).

A parziale deroga di quanto previsto all'art.1901 c.c., la polizza deve prevedere la deroga dei termini di mora per il pagamento del premio per 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza;

- c. polizza a copertura dei furti di PC, Portatili e Sistemi di Stampa, che dovessero avvenire nei siti, per un importo pari rispettivamente a **€ 400,00, € 1.000,00 ed € 200,00** ad unità, fino ad un massimale totale di **€ 20.000,00**.

Per il risarcimento dei suddetti furti il personale della Committente dovrà fornire adeguata denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza.

EUR TEL si riserva di far esaminare le suddette polizze assicurative dal proprio *Broker* assicurativo per farne verificare la congruità. La Contraente si impegna fin d'ora ad apportare alle polizze tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie dal *Broker*, specialmente in ordine alle seguenti estensioni di garanzia:

- a) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappaltatrici;

- b) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. n. 1124/1965, d.lgs. n. 38/2000);
- c) la qualifica di terzo si estende anche ad EUR TEL S.r.l., ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, compresi i relativi dipendenti;
- d) l'assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell'assicurato nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'assicurato;
- e) l'assicurazione vale per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attività oggetto dell'appalto e alle cose che si trovano all'interno degli stessi;
- f) la polizza prevede espressamente la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso EUR TEL S.r.l. e/o i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati;
- g) la polizza prevede inoltre l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso EUR TEL S.r.l. nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa.

18

Le polizze assicurative dovranno ricoprire tutta la durata del contratto in oggetto.

Le polizze, inoltre, dovranno riportare la clausola specifica che *“EUR TEL ai fini del risarcimento del danno è definito Terzo”*.

In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza del contratto, l'assicurato è obbligato all'immediato rinnovo della stessa; nel caso in cui ciò non avvenga, il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1353 c.c.

Nel caso in cui l'efficacia del presente negozio dovesse essere prorogata per volontà di EUR TEL, la Contraente dovrà rinnovare ciascuna polizza sino al nuovo termine del rapporto contrattuale, dando prova dell'avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro il termine della scadenza annuale della polizza medesima.

Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti della polizza rimangono in ogni caso a carico della Contraente.

Art. 16
(Penalità)

Ai sensi dell'art. 23, co. 2 del Decreto MIT n. 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l'indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR TEL alla Contraente in caso di sospensione del servizio per cause diverse da quelle previste dall'art. 107, co. 1, 2 e 4, non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l'importo massimo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 4.

Le Parti inoltre, ai sensi dell'art. 24, co. 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l'indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR TEL alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest'ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR TEL nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere.

19

Per ogni ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verranno applicate le penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per l'applicazione delle penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ove per effetto dell'applicazioni delle penali e delle conseguenti

compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la Contraente sarà tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte della Società, entro i termini perentori da questi assegnati, a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 17

(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Codice etico e Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)

La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR TEL e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del d.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul *web* istituzionale di EUR TEL - Sezione Amministrazione Trasparente oppure sono stati consegnati da EUR TEL. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR TEL di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta alla Contraente in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al d.lgs. n. 231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico. La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

(PTPCT) di “EUR TEL”. In particolare, si obbliga **(i)** a tenere una condotta in linea con il suddetto documento e, comunque, tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 190/2012 e s.m.i.; **(ii)** a non compiere atti tali da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare o tenere una condotta non conforme ai principi contenuti nel PTPCT. Tale documento, del quale la Contraente dichiara di avere piena conoscenza, è stato predisposto in attuazione della legge n. 190/2012 e s.m.i. ed è consultabile sul sito web istituzionale di EUR TEL nella Sezione Amministrazione Trasparente. La violazione, anche di una sola delle disposizioni contenute nel PTPCT, attribuisce ad EUR TEL la facoltà di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta alla Contraente della volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui alla legge n. 190/2012 e del PTPCT della Società. Ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla legge n. 179/2017, i lavoratori ed i collaboratori della Contraente, nel caso in cui vengano a conoscenza di illeciti o irregolarità relativi ad EUR TEL, possono segnalarlo collegandosi al seguente indirizzo *web*: [●].

Art. 18

(Accordo bonario, Transazione e Controversie)

Qualora in caso di controversie tra EUR e la Contraente si volesse attivare il procedimento di Accordo Bonario, lo stesso dovrà esperito secondo le prescrizioni previste dall'art. 206 del Codice. Qualora in caso di controversie tra EUR e la Contraente si volesse addivenire ad una transazione, la stessa dovrà esperita secondo le prescrizioni previste dall'art. 208 del Codice. In ogni caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 19

(Subappalto)

(in alternativa) Non avendo la Contraente dichiarato di volersi avvalere del subappalto in fase di presentazione dell'offerta è esclusa la possibilità di subappaltare parte delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.

(in alternativa) La Contraente, previa necessaria autorizzazione da parte di EUR TEL S.r.l., potrà ad affidare in subappalto le seguenti prestazioni indicate nell'offerta: [•] e in ogni caso in misura non superiore al [•] per cento dell'importo complessivo del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

EUR TEL S.r.l. potrà autorizzare la Contraente ad effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016.

In tal caso, la Contraente si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010; la Contraente si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Contraente, la quale rimane pienamente responsabile nei confronti della Società della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che la Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.

Art. 20

(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

Ai sensi dell'art. 105, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016 è vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto potrà avvenire esclusivamente ai sensi dell'art. 106, co. 13 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 21

(Documentazione contrattuale)

Si allega al presente contratto, per formarne parte integrante, la seguente documentazione:

1. Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Offerta della Contraente;
3. DUVRI;
4. Patto di integrità.

EUR TEL S.r.l.

L'Amministratore Unico

« [•] »

Firmato digitalmente

« [•] »

[•]

[•]

Firmato digitalmente

23

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341c.c., la Contraente dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti: Art. 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); Art. 7 (Clausola risolutiva espressa), Art. 8 (Condizione risolutiva); Art. 10 (Obblighi ed oneri a carico della Contraente); Art. 11 (Obblighi di riservatezza e *privacy*); Art. 12 (Recesso); Art. 13 (Risoluzione); Art. 14 (Garanzia fideiussoria); Art. 16 (Penalità); Art. 18 (Accordo bonario, Transazione e Controversie); Art. 19 (Subappalto).

Letto, confermato e sottoscritto.

« [•] »



[•]

[•]

Firmato digitalmente